

## **TI\_GERICHTE 9.2014.5 vom 15. Juli 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-07-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.5\\_d20130715](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.5_d20130715)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.5 du 15 juillet 2013

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.5 del 15 luglio 2013

### **Regeste**

Decisione su richiesta di estensione dei diritti di visita

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPAm).

#### **E. 2**

Quanto alla tempestività della replica del reclamante, le osservazioni gli erano state trasmesse il 18 febbraio 2014, la replica spontanea è datata 26 e spedita il 28 febbraio, è giunta alla scrivente Camera il 4 marzo 2014, perciò entro 15 giorni dalla notifica delle osservazioni.

#### **E. 3**

L'istanza di affidamento del minore e le altre richieste del 26 febbraio 2014 vanno presentate all'autorità di primo grado e debitamente motivate. La scrivente Camera non intende pronunciarsi al riguardo, onde evitare di togliere un grado di giurisdizione al reclamante. Relativamente alla pretesa di levare il divieto impartito dalla Pretura, si rileva che tale procedura esula dalle competenze di questa Camera.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I - Schwenzer, ad art. 273 CC N. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé,

ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF 123 III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). La personalità, la disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle, la distanza geografica dei domicili (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 5<sup>a</sup> ed., Schulthess, 2014, n. 766). Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, *op. cit.*, no. 767).

#### **E. 5**

Spesso sorgono divergenze in merito al recupero di incontri annullati. Di principio questi ultimi decadono se si tratta di circostanze fortuite, come la malattia del minore, gite scolastiche o sessioni di sci. Vi è invece compensazione se il motivo è imputabile al genitore che cura il figlio, ad esempio in caso di assenza inattesa, comodità, ecc.. La sospensione degli incontri durante le vacanze del genitore che ha l'affidamento è ammissibile se l'altro genitore ha potuto esercitare le relazioni personali durante una parte importante delle vacanze del figlio. In questo ambito la comprensione e le concessioni reciproche valgono sicuramente di più che i calcoli minuziosi (Meier/Stettler, *op. cit.*, n. 773). Lo scopo della regolamentazione è quello di consentire dei contatti adeguati col minore e non di tenere una contabilità precisa. Per quanto possibile occorre evitare un accumulo di giorni di visita, che potrebbe essere pregiudizievole al figlio. La decisione rileva dal libero apprezzamento dell'autorità che si pronuncia alla luce del bene del figlio (cfr. DTF 5P.10/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2; 5A\_381/2010 del 21 luglio 2010, consid. 5.4.2; 5A\_764/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 2.2).

#### **E. 6**

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (DTF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale

(DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

#### **E. 7**

Nella fattispecie, percorrendo gli atti dell'incarto, emerge la conflittualità esistente tra i genitori, le difficoltà nell'accordarsi su vari punti che riguardano le relazioni personali (orari, passaggio del figlio, recupero di incontri persi, ecc.) e le critiche reciproche tra essi. Si constata la mancanza di un'esecuzione lineare e pacifica dell'assetto prestabilito per le relazioni personali. In particolare per fissare le date quindicinali occorre che il padre faccia prova di maggiore puntualità e costanza nel trasmettere il calendario dei propri turni e nell'indicare i giorni desiderati per incontrare il figlio. In assenza di regolarità in questa sua incombenza manca un elemento di stabilità nello svolgimento pratico delle relazioni personali. Vista l'età di PI 1 l'assetto attuale appare in linea con la prassi usuale. Tenuto conto che gli orari ed i luoghi fissati per il passaggio non sono sempre stati rispettati, come pure della distanza dei domicili dei genitori rispetto al Punto d'incontro, dei tempi di percorrenza, un'estensione dei diritti di visita è prematura. Inoltre il reclamante non spiega il disagio che si causerebbe al figlio con l'assetto attuale (cfr. reclamo) né perché un'estensione sarebbe nell'interesse del minore. Quanto alle vacanze arretrate, esse non erano state concesse (il reclamante stesso afferma " non le ho mai fatte ") e pertanto non si vedono le ragioni per cui dovrebbero essere recuperate. Ad ogni modo va pure osservato che il figlio è abituato a trascorrere soltanto alcune ore col padre e di conseguenza una permanenza improvvisa di più giorni comporterebbe un cambiamento repentino non adeguato per il bene del minore. Se le circostanze miglioreranno, l'assetto dei diritti di visita dovrà essere adattato con un graduale aumento della durata e/o frequenza degli incontri. Considerata la situazione al momento in cui è stata adottata, la decisione impugnata merita conferma.

#### **E. 8**

Vista la conflittualità nel caso concreto, si ricorda il tenore dell'art. 274 cpv. 1 CC: " Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore. ". RE 1 e CO 2 non formano più una coppia, ma restano i genitori di PI 1 e in quanto tali hanno un dovere di lealtà che persiste oltre la loro separazione ed è reciproco, perciò riguarda entrambi ( Epiney-Colombo , Il diritto alle relazioni personali, 2006). Essi devono promuovere un'attitudine positiva l'uno verso l'altro in modo generale e non soltanto per gli incontri ( Meier/Stettler , op. cit., n. 774-775). RE 1 e CO 2 sono cortesemente invitati a dar prova fattiva delle loro intenzioni positive circa il benessere del figlio e quindi a volersi migliorare - ognuno personalmente - per questo aspetto. Parimenti si ricorda loro quanto esposto ( supra consid. 5) circa l'opportunità di operare concessioni reciproche piuttosto che un calcolo meramente matematico sugli incontri.

#### **E. 9**

In virtù di quanto precede il ricorso è respinto. Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza.